



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Decreto

Oggetto: Realizzazione ed implementazione del Sistema Li-Fi (Li-Fi P e Li- Fi G) in attuazione al progetto “Safety and Security del Parco Archeologico di Pompei quale intervento attuativo ed esecutivo del Progetto “Safety&Security del Parco Archeologico di Pompei” -CUP: F66C18000280006, ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 – Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 del Ministero dell’Interno, con Decreto dell’Autorità di Gestione n. 8683 del 29/11/2018, la cui proposta di rimodulazione è stata approvata dal Ministero dell’Interno con Decreto del 24.12.2020 prot. n. 12209 – td 337050. O.E. To Be srl – Via dell’Aspo 1, Ascoli Piceno P.IVA 02269100448
Contratto rep. 11 del 7.2.2023 – Cig: 9444246658.
Decreto ex art. 106 D.Lgs. 50/2016 co.1 let. b), nonché let. c) e comma 2.

1

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- in data 20 Ottobre 2015, con Decisione C (2015) 7344, la Commissione Europea approvava il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 – CCI 2014IT16M2OP003, a titolarità del Ministero dell’Interno, la cui riprogrammazione è stata approvata con Decisione c(2018) 20 finale del 09 Gennaio 2018;
- il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del PON “Legalità” 2014-2020 versione del 01 Marzo 2018;
- i criteri di selezione del PON “Legalità” 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza il 22 Marzo 2018, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Protocollo di Intesa stipulato, in data 30 Maggio 2018, fra Ministero dell’Interno e l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi MIC), avente ad oggetto la realizzazione di interventi di presidio tecnologico volti al rafforzamento delle condizioni di sicurezza, limitatamente a quelle aree su cui insistono attrattori culturali ed i cui territori presentino potenzialità di sviluppo dei profili di attrattività a carattere imprenditoriale;
- la nota prot. n. 13764 del 06.11.2018 con cui il Parco Archeologico di Pompei, in attuazione delle previsioni del sopra citato Protocollo d’Intesa, ha presentato la proposta progettuale “Safety and Security per il Parco Archeologico di Pompei” per importo di € 6.875.689 (IVA inclusa) a valere sul PON “Legalità” 2014-2020 – Asse 2 - Azione 2.1.1 “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche di sviluppo”;
- l’esito positivo dell’attività istruttoria compiuta dal Ministero dell’Interno riportato nella scheda di istruttoria preliminare e nella griglia di valutazione redatte in data 14/11/2018;
- la Convenzione regolarmente sottoscritta tra l’Autorità di Gestione ed il Parco Archeologico di Pompei che disciplina gli impegni tra le parti;
- il Decreto del 28.11.2018 prot. n. 8683 con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020 ammetteva al finanziamento il progetto “Safety and Security per il Parco Archeologico di Pompei”

presentato dal Parco Archeologico di Pompei per un importo pari ad € 6.875.689 (IVA inclusa), a valere sull'Asse 2, Azione 2.1.1 del Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020;

- con nota prot. n. 11143 del 17.12.2020 il Parco Archeologico di Pompei proponeva al Ministero dell'Interno una rimodulazione al progetto "Safety and Security" ammesso a finanziamento con il Decreto suddetto;
- l'esito positivo dell'attività istruttoria svolta dal Ministero dell'Interno in data 18.12.2020 sulla predetta proposta di rimodulazione;
- il Decreto del 24.12.2020 prot. n. 12209 con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione del PON "Legalità" 2014-2020 approvava la proposta di rimodulazione del progetto "Safety and Security per il Parco Archeologico di Pompei" per un valore di € 10.949.362,00;

tutto ciò premesso

- con Determina a contrarre del Parco Archeologico di Pompei n. 139 del 22.12.2022 è stato affidato alla To-be s.r.l. l'esecuzione di un appalto, a corpo per la "Realizzazione ed implementazione del Sistema Li-Fi (Li-Fi P e Li-Fi G) " ovvero per l'acquisto di una tecnologia di trasmissione dati idonea da realizzarsi attraverso le 2 diverse declinazioni della tecnologia Li-Fi, nello specifico Li-Fi P e Li-Fi G. Il sistema Li-Fi P abilita la trasmissione dati tra due punti distanti (tra 10 e 320m), creando così un "ponte di rete" per la realizzazione di un'infrastruttura per 4 ponti di rete:
 1. Collegamento tra Casina dell'Aquila e Domus Frutteto: ca 130 m;
 2. Collegamento tra Casina dell'Aquila e Casa di Cecere: ca 120 m;
 3. Collegamento tra Domus dei Vetti e Casa Bacco: ca 170 m;
 4. Collegamento tra Palazzina Uffici e Gabbiotto Guardiania: ca 50 m;
 5. Collegamento Casa delle Nozze d'Argento e Casa Bacco.
 Acquisto di sistema Li-Fi G, che invece abilita servizi di indoor-positioning e quindi la fruizione di contenuti multimediali geo-referenziati. L'implementazione dell'infrastruttura SW verrà supportata dall'implementazione di percorsi esperienziali, nello specifico: ammodernamento del progetto sperimentale Li-Fi G implementato nel 2018 in occasione della mostra temporanea dedicata al concerto dei Pink Floyd, sostituzione delle attuali 12 lampade verranno con lampade Li-Fi G di ultima generazione, con performance nettamente superiori; Creazione di nuovi percorsi Li-Fi G hotspot all'interno del parco, composti da 40 lampade Li-Fi G, per veicolare contenuti multimediali forniti dall'amministrazione del Parco Archeologico. Realizzazione di seguenti servizi/prodotti connessi: Sistema Li-Fi P per connettere 2 punti: Coppia di link (dispositivi) Point To Point per connessione in outdoor comprensiva di accessori per la configurazione e montaggio. Velocità fino a 900 mbps in base alla distanza (massima distanza 300 metri tra i link), Integrazione dati controller Li-Fi P su dashboard esterna: Attività di sviluppo per l'integrazione del sistema di raccolta dati analitici presente su un controller di rete per connettività Li-Fi con una dashboard esterna già esistente. Analisi di fattibilità, analisi

dei requisiti, sviluppo e consegna. Assistenza all'installazione e attivazione: Supporto tecnico all'installazione e alla configurazione dei dispositivi, sopralluoghi e test. Integrazione SW LiFi G su App Pompeii: Creazione pacchetto NPM comprensivo di SDK per abilitare i dispositivi smartphone alla ricezione del segnale Li-Fi direttamente tramite App Pompeii. Lampade LiFi G sostitutive: Lampade LED VLC di ultima generazione adatte al contesto specifico, in grado di comunicare via telecamera con gli smartphone, per sostituire gratuitamente le lampade precedentemente installate. Lampade LiFi G per nuovo percorso: Lampade LED VLC di ultima generazione adatte al contesto specifico, in grado di comunicare via telecamera con gli smartphone, per creare un nuovo percorso Li-Fi all'interno del parco archeologico. Ottimizzazione contenuti e sviluppo video LIS per Mostra Pink Floyd: Creazione contenuti video LIS (linguaggio dei segni) della durata massima di 3 minuti in lingua italiana per permettere la fruibilità dei contenuti multimediali della mostra dedicata ai Pink Floyd al pubblico non-udente. Licenza annuale SDK/Software LiFi Zone (fascia da 50 a 100 lampade): Licenza annuale SDK/Software LiFi Zone integrati su App MyPompeii, inclusi servizi di manutenzione e supporto al cliente. Assistenza all'installazione e attivazione: Supporto tecnico all'installazione e alla configurazione dei dispositivi, sopralluoghi e test."

- in data 22.12.2022 il P.A.P. dava avvio, sul portale MePA, alla RDO n. 3370520 mediante richiesta di offerta all'operatore economico di cui sopra, al quale veniva concesso quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta la data del 28 dicembre 2022 entro le ore 11:00;
- in data 28.12.2022 la società To-Be s.r.l. P.IVA 02269100448, presentava la propria offerta, pari ad € 124.022,50 (euro centoventiquattromilaventidue /50) oltre IVA, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta nella Lettera di invito Disciplinare e trasmetteva PEC al RUP ed all'Amministrazione file contenente l'offerta tecnica che per problemi di funzionamento del sistema Acquisti in rete e non riferibili all'operatore economico non era stato possibile allegare;
- con Decreto n. 303 del 30.12.2022 il Direttore Generale del P.A.P. ha approvato gli atti della procedura ed ha affidato il servizio per un importo pari ad € 124.022,50 (euro centoventiquattromilaventidue /50) oltre IVA
- Con verbale del 30.12.2022 è stato dato avvio al contratto sotto riserva di legge,
- il contratto generato da Mepa è stato quindi trasmesso al protocollo del Parco Archeologico di Pompei al n.11 del 7.2.2023,

Tutto ciò premesso

- In fase di esecuzione del contratto a seguito dell'avanzamento progettuale il RUP dott. Alberto Bruni ha riscontrato l'esigenza di apportare integrazioni alla fornitura de qua al fine di rendere più funzionale il Progetto, così come si evince anche dai verbali n.1,2,3,4.
- Più in particolare il RUP, ha ritenuto necessario portare la rete internet in ulteriori aree del Parco presso le quali sono state rilevate problematiche di stabilità della connessione e per le quali è stato ritenuto necessario migliorare la copertura internet così da offrire maggiori servizi ai visitatori. Ed invero a seguito di vari sopralluoghi e valutazioni relativi alle distanze tra le strutture e alla constatazione di una copertura rete limitata, il RUP ritiene utile

incrementare le coppie di link LiFi P (Point To Point) in quanto rappresentano un ponte luminoso via infrarossi, applicabile outdoor per connettere punti distanti tra loro fino a 300 metri evitando cablaggi e garantendo grandi performance senza l'emissione di frequenze radio. Inoltre, a seguito di lavori effettuati e di mutate disposizioni degli spazi indoor, si è rilevato che per poter migliorare l'esperienza e la fruizione di contenuti multimediali georeferenziati nei percorsi di visita sono necessari un numero di corpi LiFi G inferiore alla richiesta iniziale.

- Più in particolare è stato precisato nel verbale sottoscritto dalle parti in data 15.11.2023 che in relazione alle *“operazioni relative al rilascio dell'integrazione software LiFi G in APP Pompei e l'avvio dello sviluppo dei contenuti LIS allo stato non possono essere effettuate in assenza di indicazioni da parte dell'Amministrazione. Segnatamente è necessario ottenere quanto richiesto per poter arrivare ad un livello di completamento del progetto tale per cui rimangano da definire soltanto i posizionamenti dei 48 corpi illuminanti LiFi G che, ipoteticamente, dovrebbero essere destinati alle aree di punzonatura delle ronde dei custodi e alla Reggia di Quisisana, in fase di ristrutturazione. Va sottolineato che tali attività sanciscono un importante passo avanti al fine di garantire l'implementazione di servizi volti a migliorare il sistema operativo e la fruizione dell'APP Pompei in un'ottica di ecosistema digitale utile sia per i visitatori che per dipendenti ed operatori”* Il RUP, a seguito degli approfondimenti posti in essere, ritiene che

A) *l'Amministrazione in attuazione del Progetto Safety&Security e nell'ambito di un più ampio programma di iniziativa di sviluppo tecnologico, in virtù della realizzazione di una APP per la “Sicurezza partecipata” funzionale ad un “ecosistema digitale sicuro” sia per visitatori che dipendenti ed operatori, ha richiesto alla To Be la fornitura delle soluzioni tecnologiche LiFi P e LiFi G al fine di dotarsi dell'infrastruttura informatica e dei servizi necessari ad offrire un miglior sistema operativo.*

B) *Alla sottoscrizione del contratto il contratto prevedeva la fornitura di 4 coppie di link LiFi P per realizzare i collegamenti tra Casina dell'Aquila e Domus Frutteto: ca 130 m; tra Casina dell'Aquila e Casa di Cerere: ca 120 m; tra Domus dei Vetti e Casa Bacco: ca 170 m; Casina dell'Aquila - Corpo della Guardia: ca 40 m - (In sostituzione dell'ipotesi precedente Casa delle Nozze d'Argento e Casa Bacco); Antiquarium Boscoreale - Villa Regina: ca 40 m (In sostituzione dell'ipotesi precedente Palazzina Uffici e Gabbiotto Guardiania) e di 40 lampade LiFi G al fine di creare nuovi percorsi hotspot LiFi all'interno del parco utili a veicolare contenuti multimediali.*

C) *Nel corso della progettualità, tuttavia, si sono rilevate mutate condizioni non prevedibili al tempo della definizione progettuale. Nel dettaglio, è necessario portare la rete internet in ulteriori aree del Parco presso le quali sono state rilevate recentemente problematiche di stabilità della connessione e per le quali è necessario migliorare la copertura internet così da offrire maggiori servizi ai visitatori.*

D) *Alla luce di vari sopralluoghi e valutazioni relativi alle distanze tra le strutture e alla constatazione di una copertura rete limitata, il RUP ritiene utile incrementare le coppie di link LiFi P (Point To Point) in quanto rappresentano un ponte luminoso via infrarossi, applicabile*

outdoor per connettere punti distanti tra loro fino a 300 metri evitando cablaggi e garantendo grandi performance senza l'emissione di frequenze radio.

E) Inoltre, a seguito di lavori effettuati e di mutate disposizioni degli spazi indoor, si è rilevato che per poter migliorare l'esperienza e la fruizione di contenuti multimediali geo-referenziati nei percorsi di visita sono necessari un numero di corpi LiFi G inferiore alla richiesta iniziale."

- alla luce delle motivazioni richiamate in verbale ed al fine di valutare la fattibilità tecnica ed economica dell'integrazione considerata la vigenza del contratto rep. 11/2023, il RUP in data 22.11.2023 ha chiesto a mezzo posta elettronica certificata alla società To be s.r.l. la quotazione per la fornitura di ulteriori n° 2 coppie link LiFi P e la riduzione del numero di corpi illuminanti LiFi G da 40 a 30, con la quantificazione dell'intervento richiesto con la migliore proposta quotata, tenuto conto del ribasso offerto in gara.
- con nota trasmessa a mezzo pec indicata dal RUP in data 24.11.2023 la società TO Be s.r.l ha riscontrato la richiesta avanzata con l'invio di una proposta di offerta tecnica rispondente alle richieste dell'amministrazione (riduzione ed implementazione) ed un'offerta economica pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) al netto di IVA.
- Il RUP ha verificato e stimato, ed ha confermato anche ai sensi dell'art. 15 (ed allegati) del D.lgs.1 36/2023 ichiarazione di congruità - che l'ammontare della fornitura e delle attività richieste potenzialmente rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 let) b) del D.Lgs. 50/16, e comunque nel rispetto dei limiti economici previsti dal medesimo articolo al comma 2 e dalla normativa applicabile;

Visto

l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 razione temporis applicabile, prevede che: *"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'[articolo 35](#);

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Ritenuto che

- le modifiche ad apportarsi non alterano la natura generale del contratto di cui all'affidamento in oggetto, avendo il P.A.P. esigenza di creare n.2 ulteriori collegamenti Li-Fi oltre a quelli già previsti contrattualmente, anche con riduzione del numero dei corpi illuminanti dal numero di 40 al numero di 30;
- che risultano sussistenti tutti i requisiti di cui al comma 1 ed al comma 2, e segnatamente da quanto disposto dal comma 1 let. b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
- è opportuno che la fornitura sia perfezionata e portata a termine dall'operatore che sta fornendo la prestazione principale;
- il valore della modifica è ben al di sotto dei valori fissati dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 106;
- la necessità di incrementare e modificare la fornitura risulta motivata da circostanze sopravvenute nel corso del rapporto che non è stato possibile prevedere all'atto della predisposizione del Progetto;
- la modifica proposta risulta necessaria per adeguare l'esecuzione della fornitura alle sopraggiunte ed imprevedibili esigenze dell'amministrazione.

- l'art. 6 della lettera di invito, quale lex tra le parti, consente espressamente il ricorso alla procedura de qua, ed in particolare *“Durante il corso dell'esecuzione del contratto, lo stesso potrà subire delle modifiche che potranno essere proposte, autorizzate ed approvate dal Parco Archeologico di Pompei alle condizioni e nei termini di cui all'art. 106 del Dlgs n. 50/2016 ed in particolare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), b), c) e d) e comma 2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.”*
- In ogni caso non appare opportuno individuare un diverso fornitore a cui affidare i servizi e le attività complementari occorrente (ricorrendo ad una nuova procedura di affidamento) in ossequio del principio di economicità ed efficienza della P.A., atteso tra l'altro che l'operatore To be-s.r.l. assicura un contenimento dei costi e dei tempi effettivi di fornitura;
- le ragioni di cui sopra, per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rende necessaria, identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale del contratto e rientrano nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche con specifico riferimento ai limiti di valore economico ivi previsti e disciplinati;
- l'importo pari a euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA comprensiva di fornitura ed assistenza all'installazione è contenuto all'interno delle soglie di cui all'art. 106 nonché della soglia comunitaria prevista per la procedura di affidamento in oggetto, e verificata la disponibilità della società To be s.r.l.
- In ossequio al principio di economicità ed efficienza della P.A non appare opportuno individuare un diverso fornitore a cui affidare i servizi e le attività complementari occorrente (ricorrendo ad una nuova procedura di affidamento), atteso tra l'altro che l'operatore To BE s.r.l. assicura di fatto un contenimento dei costi, la congruità e adattabilità delle forniture rispetto a quelle già esistenti anche per le previste attività di assistenza in loco ancora in corso, coerentemente pertanto a quanto disposto al comma 1 lett. b) dell'art.106 del Dlgs. N.50/2016 a norma del quale: *“b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*
 - 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
 - 2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi”;*
- Le ragioni di cui sopra, per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rende necessaria, identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale del contratto e rientrano nel caso previsto dall'art. 106, comma 1 lettera b) e c) e comma 2 e comunque nel rispetto dei commi 7 e 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche con specifico riferimento ai limiti di valore economico ivi previsti e disciplinati;

Ritenuto altresì che

- Il RUP ha verificato che nel caso ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge ai fini della modifica del contratto di appalto in corso di validità ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., visto l'importo da incrementarsi pari a euro 12.000,00 al netto di IVA comprensiva di fornitura ed installazione è contenuto all'interno delle soglie di cui all'art. 106 nonché della soglia comunitaria prevista per la procedura di affidamento in oggetto;
- Il RUP ha verificato altresì la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ed in particolare:
 - o *1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
 - o *2) la modifica non altera la natura generale del contratto;*
- Il RUP dopo aver verificato la disponibilità della società To be s.r.l. ha valutato congrua e soddisfacente l'offerta economica presentata da To Be srl. trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 24.11.2023 ed in particolare l'offerta tecnica rispondente alle richieste dell'amministrazione (riduzione ed implementazione) e l'offerta economica pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) al netto di IVA;
- il RUP ha altresì verificato la sussistenza di tutti requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico;

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto

DECRETA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. Di approvare la relazione n. 12475-I del 7.12.2023, nonché tutti gli atti del RUP sottesi al procedimento;
3. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 let. b) e let. c) la variazione in aumento della fornitura oggetto del contratto d'appalto rep. 11 del 7.2.2023 stipulato con la Società To-Be s.r.l. P.IVA 02269100448, con un incremento dell'importo originario pari a € 12.000,00 oltre IVA;
4. Di autorizzare tutti i soggetti funzionalmente competenti a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore, ivi compresa la stipula di un atto aggiuntivo e di sottomissione al contratto originario rep. n. 11 del 7.2.2023, che si allega in bozza;
5. Di confermare di considerare essenziali le clausole contenute nella lettera di invito-disciplinare originaria predisposta dal RUP e nei bandi MEPA della fornitura su richiamata da riportarsi nell'atto di integrazione a stipularsi;

- di ordinare, in virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 lett. n) dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei, l'imputazione della spesa occorrente per l'acquisto della fornitura di cui all'oggetto pari originario pari a € 12.000 oltre IVA ovvero precisando che la stessa rientra nei fondi destinati al Progetto Safety & Security e segnatamente sul Bilancio 2023 Cap. 2.1.2.060, imp. 424/2023 acc. 952/2023.

Il Responsabile del Progetto ISIDE
Dott. Alberto Bruni



Visto di Regolarità contabile
Dott. Davide Russo



Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchriegel